

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Responsabilità dell'avvocato: valutazione prognostica e onere della prova

La mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale; ciò in quanto la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (con riferimento alla domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale avanzata nei confronti dell'avvocato che aveva difeso la parte in giudizi volti a proporre ricorso nei confronti dell'INPS per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, risoltisi negativamente in primo grado e con appello dichiarato inammissibile perchè proposto fuori termine, la SC afferma che correttamente la Corte territoriale ha escluso una prognosi positiva sull'eventuale accoglimento in appello della domanda, atteso che gli interessati non avevano fatto valere, attraverso idonea documentazione, la sussistenza di elementi tali da poter far considerare sussistente il loro stato di invalidità, sì da poter con valutazione prognostica ritenere che l'eventuale rinnovazione in appello delle CC.TT.UU. medico-legali avrebbe prodotto una modifica degli esiti delle CC.TT.UU. disposte in primo grado).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 28.6.2019, n. 17414

...omissis...

Fatti di causa

omissis, in proprio e duale erede del coniuge deceduto omissis, propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria, avverso la sentenza 122/2017 del 24-2-2017, con cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in accoglimento del gravame proposto da omissis avverso sentenza del Tribunale di Palmi, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale avanzata dalla omissis e dal omissis nei confronti dell'avvocato omissis, che li aveva difesi in due giudizi (aventi ad oggetto richiesta di assegno di invalidità) risoltisi negativamente; nello specifico omissis avevano conferito all'avvocato omissis mandato alle liti per proporre ricorso nei confronti dell'INPS per il riconoscimento in loro favore dell'assegno di invalidità; ricorso rigettato in primo grado dal Pretore di Palmi, in seguito ad espletata CTU, per carenza dell'invocata invalidità; appello avverso detta sentenza dichiarato inammissibile dal Tribunale perchè proposto fuori termine omissis.

Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione (o falsa applicazione) delle norme di diritto, si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che l'appellante non aveva indicato specifici motivi di impugnazione, ed aveva quindi disatteso il disposto dell'art. 342 c.p.c.; l'appellante, invero, si era dilungato su non meglio precisate "speculazioni" in danno dello stesso e delle compagnie assicuratrici per la responsabilità civile, e solo in una parte del gravame aveva riferito dell'esito negativo della CTU espletata in primo grado sulla persona del omissis.

Il motivo, pur erroneamente formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, contiene una chiara censura di error in procedendo (e, cioè, la mancata declaratoria, da parte della Corte territoriale, di inammissibilità dell'appello proposto dall'avvocato L. in quanto non conforme ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.), sicchè lo stesso può essere riqualficato ed esaminato sotto il paradigma dell'art. 360 c.p.c., n. 4 (conf. Cass. S.U. 17931/2013., v. poi, tra le altre, Cass. 24274/16 e, da ultimo, Cass. 10862/2018., in precedenza, sul caso di specie, v. Cass. 19661/2006).

Il motivo è, tuttavia, inammissibile per "difetto di autosufficienza" ex art. 366 c.p.c., n. 6.

Nello stesso, invero, non viene riportato l'atto di appello, nemmeno, nei passaggi centrali ed essenziali, sicchè non viene consentita a questa Corte alcuna valutazione in concreto sul contenuto della doglianza; è vero che, in presenza di error in procedendo, è ammesso, l'esame diretto degli atti da parte di questa S.C., ma la censura deve presentare requisiti minimi di specificità ed autosufficienza, nella specie non presenti, non essendo riportato in ricorso il contenuto, del gravame nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa genericità (conf. Cass. 22880/2017; v. anche Cass. 20405/2006); in ogni modo, per quanto riportato nella sentenza impugnata, con l'appello viene, tra l'altro, specificamente contestata la valutazione del Tribunale in ordine alla "non necessità dell'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto proporre il legale", sicchè il gravame deve comunque ritenersi rispettoso del precetto di cui all'art. 342 c.p.c..

Con il secondo motivo la ricorrente, denuncia - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione (o falsa applicazione) dell'art. 1176 c.c. e art. 414 c.p.c.; in particolare si duole, innanzitutto, che la Corte abbia ritenuto adempiuto dall'avv. L. il mandato difensivo con la diligenza richiesta, senza tuttavia considerare che il difensore aveva iniziato i giudizi in questione senza verificare la completezza della documentazione necessaria per la loro proposizione (v. mancanza, non sanabile - ex art. 414 c.p.c., comma 5, - dopo la presentazione del ricorso, della documentazione concernente i presupposti contributivi) e senza poi proporre (una volta rigettate le domande) tempestiva impugnazione in appello al fine anche di contestare le risultanze della CTU espletata in primo grado.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

La doglianza è inammissibile con riferimento alla omessa verifica (da parte del professionista) della completezza della documentazione, essendo detto adempimento estraneo all'oggetto del presente giudizio, con il quale la l'onte ed il P. si sono doluti dell'attività del difensore essenzialmente con riferimento al ritardo nel proporre appello ed agli effetti pregiudizievoli delle pronunzie di inammissibilità dei gravami, comportanti il passaggio in giudicato delle decisioni del Pretore di Palmi e l'impossibilità di rimettere in discussione l'esito delle CC.TT.UU.; come risulta, invero, dalle decisioni del Tribunale (per come riportata a pag. 7 ricorso per cassazione) e della Corte Appello, non è mai stato specificamente rimproverato al difensore di avere proposto ricorso dinanzi al Giudice del lavoro senza la necessaria documentazione, risultando al contrario che sia stato lo stesso professionista a far valere, quale ulteriore motivo di fondatezza del suo gravame, la mancanza in capo ai ricorrenti anche dei presupposti contributivi (v. pag. 10 ricorso per Cassazione); in ogni modo, non è stato neanche dedotto che le domande in primo grado siano state rigettate per l'assenza dei requisiti contributivi, risultando anzi che le stesse furono rigettate per l'assenza dei requisiti minimi (riduzione di 1/3 della capacità contributiva) per ottenere l'assegno di invalidità, sicchè, anche sotto detto profilo, il ricorso è inammissibile.

La doglianza, con riferimento alla tardiva presentazione dell'appello, è fondata.

In base a condiviso orientamento consolidato di questa Corte, l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta; con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale... in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone" (Cass. 22376/2012; v., tra le tante, Cass. n. 9917/2010; Cass. 9638/9013., da ultimo, Cass. 25112/2017; tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservarlo al giudice di merito, con decisione non sindacabile da questa Corte se non nei ristretti limiti di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, razione temporis vigente l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"); conf. Cass. 3355/2014; correttamente, pertanto, in ossequio ai su riportati principi, la Corte territoriale, nell'esercizio del suo potere valutativo, ha escluso una prognosi positiva sull'eventuale accoglimento in appello della domanda, atteso che gli interessati non avevano fatto valere nel presente giudizio, attraverso idonea documentazione, la sussistenza di elementi tali da poter far considerare sussistente il loro stato di invalidità, sì da poter con valutazione prognostica ritenere che l'eventuale rinnovazione in appello delle

CC.TT.UU. medico-legali avrebbe prodotto una modifica degli esiti delle CC.TT.UU. disposte in primo grado.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo, unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com